



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N.**

---

PROGETTO DI LEGGE di iniziativa dei consiglieri regionali Brescacin, Rizzotto, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Calzavara, Ciambetti, Semenzato, Villanova, Montagnoli, Sandonà, Coletto, Gidoni e Michieletto.

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE  
AMMINISTRATIVA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

*Relazione:*

*Signor Presidente colleghi Consiglieri,*

*la presente proposta di legge mira a introdurre una misura di equità sociale, in quanto parifica tutti i cittadini residenti nella nostra Regione, europei ed extracomunitari.*

*Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali sappiamo infatti che le proprietà immobiliari e mobiliari contribuiscono alla determinazione del reddito ISEE e che l'attestazione delle predette proprietà sino ad oggi è avvenuta ricorrendo ad una semplice autocertificazione.*

*La verifica da parte della Pubblica Amministrazione della veridicità di quanto autocertificato dal soggetto richiedente la prestazione non è tuttavia possibile relativamente ai cittadini extracomunitari per le proprietà detenute all'estero.*

*Con questa proposta di legge si stabilisce che tutte le richieste di contributi economici quali ad esempio quelle a sostegno della locazione, l'assegnazione di alloggi pubblici e ogni altra prestazione subordinata alla dichiarazione ISEE, siano erogate sulla base di dichiarazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato straniero.*

*A certificare, quindi, la non proprietà di beni immobili e mobili nello Stato di appartenenza non sarà più l'immigrato con una semplice autocertificazione, ma dovrà essere il Consolato; con questa misura i cittadini extracomunitari non potranno più avvantaggiarsi di misure di sostegno derivanti dall'ISEE attraverso false dichiarazioni, a differenza di quanto avviene per i cittadini italiani.*

*Sappiamo, infatti, che se un cittadino italiano dichiara il falso nel modello ISEE circa le proprietà di beni mobili e immobili, le autorità preposte possono facilmente controllare i dati dichiarati, diversamente per i cittadini extracomunitari la cui veridicità della dichiarazione è impossibile da verificare da parte delle autorità italiane. Per tale motivo si prevede la presentazione della certificazione rilasciata dal Consolato di appartenenza.*

*La norma in questione permette di fare chiarezza rispetto all'accesso alle prestazioni sociali al fine garantire pari diritti e doveri a ciascun cittadino in modo da evitare appropriazione certamente indebita di contribuzioni o posizioni in graduatorie più favorevoli ma ingiustificate, proprio per l'impossibilità di controllare la situazione economica dei beneficiari immigrati.*

*Si sottolinea, infine, che la presente proposta di legge è conforme alla normativa italiana in vigore, in particolare al DPR n. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", che, in particolare all'articolo 2, prevede il rilascio delle certificazioni in questione da parte degli Stati esteri di appartenenza.*

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **Art. 1 – Rapporti con la pubblica amministrazione**

1. Ai fini della correttezza e della legittimità della spesa nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel caso di interventi che consistano nell'erogazione di contributi regionali e degli enti locali o altri servizi e utilità economicamente valutabili e nell'assegnazione di beni anche immobili, i richiedenti degli interventi stessi devono presentare, congiuntamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

### **Art. 2 - Invarianza della spesa**

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## INDICE

Art. 1 – Rapporti con la pubblica amministrazione .....	2
Art. 2 - Invarianza della spesa .....	2